



CITTÀ DI ALBANO LAZIALE
(Provincia di Roma)

IMU 2014

Imposta Municipale Propria - Saldo

Visto l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto l'art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC);

Visto il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;

SI INFORMA CHE

ENTRO IL 16 DICEMBRE 2014

deve essere effettuato il versamento DEL SALDO dell'imposta unica comunale (IUC) – componente IMU- dovuta per l'anno d'imposta 2014.

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. L'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Per l'art.13, comma 2 D.L. 201/2011 per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.

Ai sensi dell'art. 13 del d.l. 201/2011, come novellato dalla legge di stabilità 2014, **l'IMU non si applica al possesso dei seguenti immobili:**

- abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione di imposta;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

DETRAZIONE

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (cat. A1, A8, A9) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200.00, rapportati al periodo dell'anno

durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI – TERRENI AGRICOLI

Ai sensi dell'art. 1, comma 708, della Legge 147/2013 per i fabbricati rurali ad uso strumentale non è dovuta a decorrere dall'anno 2014 l'imposta municipale propria.

Secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale del 28/11/2014 a **decorrere dall'anno d'imposta 2014 i terreni agricoli ubicati nel Comune di Albano Laziale che nell'elenco ISTAT risulta ad una altitudine di m 400,** sono assoggettati al pagamento dell'IMU. Il versamento deve essere effettuato in una unica rata entro la data di scadenza del saldo. Al fine di agevolare la determinazione dell'imposta si riporta in sintesi la nuova situazione determinatasi per effetto delle disposizioni dell'articolo 2 del DM del 28/11/2014:

terreni agricoli ubicati ad una altitudine di 601 metri e oltre	terreni agricoli ubicati ad una altitudine compresa fra 281 metri e 600	terreni agricoli ubicati ad una altitudine compresa fra 281 metri e 600 non di proprietà di coltivatori diretti	Terreni agricoli ubicati ad una altitudine al di sotto dei 601 m, non compresi nei casi precedenti (colonna 2 e tre)
Esenti	Esenti solo se posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art 1 del DLgs 99/2004 e iscritti nella previdenza agricola.	Esenti solo se affittati o dati in comodato da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art 1 del DLgs 99/2004 e iscritti nella previdenza agricola.	Pagano IMU

Ai fini del calcolo dell'IMU sui terreni agricoli la base imponibile si calcola come di seguito: Al reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, deve essere applicato un moltiplicatore pari a 135 (110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali). Alla base imponibile andrà poi applicata l'aliquota ordinaria.

ALIQUOTE E VERSAMENTO

Il pagamento "IMU" a saldo dovrà essere effettuato **entro il 16 Dicembre determinando l'imposta secondo le seguenti aliquote al netto dell'acconto versato alla scadenza di giugno:**

1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.	10.60 per mille
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.	4.90 per mille
3	Immobili di cat. A con esclusione di quelli di cat. A 10, dati in uso gratuito con contratto di comodato registrato a parenti di primo grado, per i quali sussistano le condizioni di cui all'art. 13 comma 5 del regolamento	7.60 per mille

CALCOLO

La base imponibile IMU è calcolata nel seguente modo: (Rendita catastale + 5% rivalutazione) x moltiplicatore categoria catastale = IMPONIBILE Es. seconda casa categoria A/2, classe 2, rendita catastale 454,48 € 454,84 x 1,05 = 477,21 € rendita rivalutata 477,21 € x 160 = 76.353,60 € Imponibile IMU 76.353,60 € x 7,6‰ (o altra aliquota) = 580,29 € IMU ANNUA	CATEGORIA	MULTIPLICATORE
	A (esclusi gli A/10); C/2; C/6; C/7	160
	A/10 e D/5	80
	B	140
	C/1	55
	C/3; C/4, C/5	140
	D (escluso D/5)	65

Per le AREE FABBRICABILI la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

CODICI PER IL VERSAMENTO

CODICE CATASTALE DEL COMUNE A132

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24


DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	-
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO		3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE	3930	
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	

SPORTELLO INFORMAZIONI

Per una corretta applicazione dell'imposta, si informa che gli sportelli del Servizio tributi osservano il seguente orario: lunedì e giovedì ore 15.30/17.30 martedì mercoledì venerdì ore 8.30 /11.00

Dalla residenza comunale, li 01.12.2014

Aggiornamento effettuato in data 05/05/2015



Il Responsabile del servizio

.....